



SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA

1204
04-06-13

Relazione al Progetto di Legge “Normativa in materia di disturbi evolutivi specifici in ambito scolastico e formativo”

La Conferenza Permanente del Consiglio d'Europa dei Ministri della Educazione, tenutasi ad Helsinki il 26 e 27 aprile scorso, ha ancora una volta ribadito il ruolo dell'educazione per lo sviluppo dell'integrazione sociale, ed ha auspicato l'attuazione di un sistema educativo di successo per tutti gli alunni.

La legge che oggi abbiamo l'onore di presentare in prima lettura al Consiglio Grande e Generale risponde sicuramente a questi principi. Si tratta di una direttiva che da tempo gli operatori del nostro sistema scolastico e sanitario si auguravano venisse discussa e approvata con l'intento preciso di normare le prassi di comportamento utili ad affiancare ed aiutare quegli studenti che manifestano, in assenza di patologie neurologiche e deficit sensoriali, disturbi evolutivi specifici e bisogni educativi speciali. E' una norma studiata e discussa da chi opera nel mondo scolastico sammarinese di ogni ordine e grado, in collaborazione con gli operatori del Servizio Minori dell'Istituto di Sicurezza Sociale; è una legge che, partendo dall'esperienza compiuta negli ultimi anni nelle nostre aule scolastiche con il supporto degli psicologi cognitivi del Servizio Minori e tenendo in considerazione il modello approvato e già testato nella vicina Italia, presenta e fissa i principi che garantiscono a questi alunni un percorso formativo e scolastico più sereno ed efficace.

Questa legge diventa lo strumento utile a favorire lo sviluppo delle potenzialità personali degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali, sottolineando la possibilità per la scuola di aprirsi ancora e sempre di più ad un nuovo atteggiamento, che non considera le differenze come un ostacolo al successo formativo, ma come un'occasione per ampliare il ventaglio dell'offerta didattica. E di questa disponibilità potranno poi beneficiare tutti gli studenti che hanno difficoltà scolastiche. Il testo che presentiamo riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia, il disturbo del linguaggio, il disturbo della coordinazione motoria e i disturbi del comportamento come disturbi evolutivi specifici. Questi disturbi evolutivi sono stati approfonditi e studiati negli ultimi anni dai più noti neuropsichiatri e psicologi del cognitivo e il nostro Paese ha contribuito, anche con le attività promosse dal Dipartimento della Formazione della nostra Università, ad indagare e favorire la conoscenza di nuove prassi e strumenti per ovviare alle difficoltà di apprendimento degli studenti con DSA. La presenza nel Dipartimento del Prof. Giacomo Stella, stimato e riconosciuto esperto di psicologia cognitiva, ha infatti patrocinato e continua a sostenere la conoscenza di queste problematiche educative con la realizzazione di Convegni internazionali, corsi di alta formazione, master, ricerche di alto livello relative a queste tematiche.

La legge che presentiamo ci sembra quindi il giusto traguardo per tutto il lavoro compiuto fin ora.

E' bene sottolineare, a premessa dell'analisi più approfondita del testo, che i ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento e con bisogni speciali presentano un quoziente intellettuale nella norma; per acquisire con successo le competenze richieste necessitano però di un diverso metodo

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

di apprendimento e per ovviare alle difficoltà debbono potersi avvalere di alcuni accorgimenti didattici e di quegli strumenti che la moderna tecnologia mette oggi a disposizione.

Nella stesura degli articoli ci si è potuti avvalere dell'esperienza già compiuta in Italia, il cui Parlamento, come detto, ha approvato una simile normativa nel sett. 2010, la legge 170; questo ritardo rispetto alla legge italiana ha comunque in qualche modo favorito e consigliato di ampliare il riconoscimento dei disturbi di apprendimento anche ai ragazzi con bisogni educativi speciali, suggerendo di insistere inoltre in modo più pregnante sul coinvolgimento attivo della famiglia, che deve partecipare, insieme ad insegnanti e operatori sanitari, per la predisposizione dei progetti didattici individualizzati.

L'articolo 1 stabilisce e precisa cosa si intende per disturbo specifico di apprendimento, sottolineando che taluni disturbi possono essere presenti separatamente o insieme; esiste infatti la possibilità che si verifichi una comorbidità che, naturalmente, se verificata, può rendere più complesso diagnosticare il problema e trovare strategie di aiuto.

L'art. 2 presenta le finalità del testo di legge, ribadendo ancora una volta come assicurare tutte le possibilità di apprendimento agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali, fornendo loro l'accesso ad una educazione di qualità, capace di assicurare un percorso formativo sereno.

In particolare, crediamo giusto sottolineare come si insista sull'importanza di una formazione attenta e peculiare per il personale scolastico di ogni ordine e grado, di un supporto adeguato ai genitori per una loro maggiore conoscenza e consapevolezza dei problemi relativi ai disturbi evolutivi e sulla volontà di incrementare sempre più la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, che assieme debbono accompagnare l'alunno con DSA e BSE durante tutto il percorso di istruzione.

L'art. 3 assegna alla scuola il compito più delicato, quello di individuare e riconoscere gli alunni con probabili possibilità di disturbi di apprendimento. Questo è possibile già nei primi anni di scuola e, sicuramente, una precoce diagnosi può facilitare per tempo l'utilizzo di percorsi didattici mirati che allevieranno da inutili fatiche lo studente anche negli anni di studio seguenti. Il disturbo specifico di apprendimento deve comunque essere confermato da una diagnosi effettuata dai servizi sanitari del nostro Istituto di Sicurezza Sociale e l'esito va comunicato sia alla famiglia, sia alla scuola frequentata dall'alunno; la scuola deve infatti essere in grado di conoscere esattamente la situazione per poter avviare tutte le buone pratiche atte a mitigare i problemi di apprendimento manifestati. In particolare il punto 4 di questo articolo riconosce la validità anche delle diagnosi effettuate da professionisti privati, purché vengano convalidate dai servizi ISS e siano rispondenti a quanto descritto nelle Linee Guida, che, come vedremo, faranno da corollario a questa legge.

Le Linee Guida, citate per la prima volta in questo articolo, sono descritte più dettagliatamente nell'art. 9; esse, seguendo le più recenti conoscenze scientifiche in materia di DSA, predisporranno e indicheranno più nel dettaglio come realizzare interventi didattici individualizzati e indicheranno il livello essenziale delle prestazioni richieste anche in riferimento all'utilizzo di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

strumenti compensativi e all'applicazione di misure compensative per garantire il diritto allo studio degli studenti con DSA e BSE.

L'art. 4 indica nel dettaglio quali misure educative e didattiche debbono essere predisposte e previste per questi alunni, basando le scelte sull' assunto che esistono più stili di apprendimento e che ad ogni alunno deve essere data la possibilità di scoprire ed utilizzare quello più opportuno per raggiungere tutti gli obiettivi di apprendimento.

L'art. 5 stabilisce che la scuola, in collaborazione con i servizi specialistici ISS e insieme alla famiglia, una volta diagnosticato il problema, prepari per l'alunno con diagnosi DSA, già dal primo bimestre, un piano didattico personalizzato che tenga in considerazione tutti i momenti dell'attività scolastica, considerando non solo l'uso di particolari strumenti compensativi, ma anche possibili misure dispensative e le forme di verifica e valutazione più consone per ogni caso, non dimenticando che l'obiettivo è sempre e comunque quello di garantire anche a questi studenti l'apprendimento di tutte le competenze previste dall'età e dalla classe frequentata .

L'art. 6 è peculiarmente riferito agli operatori scolastici, perché descrive nel dettaglio le fasi di verifica e valutazione degli studenti con DSA.

In particolare dal punto 4 al punto 8 si fa riferimento alla difficoltà degli alunni dislessici e disortografici nell'apprendimento delle lingue straniere, specificando che l'esonero dalle prove scritte, anche in sede di esame, è adottato solo nei casi per i quali è specificatamente diagnosticato e richiesto.

E' previsto inoltre l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera solo in casi di particolare gravità (punto 7) e per la valutazione delle prove differenziate si rimanda a quanto normato all'art. 7 del Decreto legge 25 ottobre 2010 n° 171.

I punti 9, 10 e 11 si riferiscono alle disposizioni che il nostro Ateneo universitario dovrà adottare per favorire l'ammissione, la frequenza e la valutazione degli esami universitari degli studenti con diagnosticato disturbo evolutivo. Oggi infatti, grazie anche alle strategie innovative studiate e provate sul campo, sono molti i giovani con DSA che raggiungono con successo gli studi universitari, a dimostrazione, una volta di più, dell'efficacia dei percorsi educativi personalizzati utilizzati negli ultimi anni. Non possiamo infatti dimenticare che fino a poco più di dieci anni fa, questi studenti abbandonavano spesso molto presto la scuola e della scuola conservavano un ricordo di sofferenza e di rinuncia.

L'art. 7 è dedicato agli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali che richiedono, come i DSA, percorsi di didattica individualizzata. Si tratta di ragazzi che vivono condizioni, permanenti o temporanee, di difficoltà nello studio per particolari situazioni di disagio, che richiedono una particolare e specifica attenzione nell'accompagnamento durante il percorso scolastico.

L'art. 8 è riservato in particolare al personale docente che deve essere garantito di una adeguata preparazione e messo in grado di poter operare con successo con tutti gli allievi, anche quelli con disturbi specifici dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Il corpo docente deve poter essere in grado di individuare precocemente questi disturbi e conoscere tutte le strategie e tecniche didattiche utili per ovviare alle difficoltà presentate dagli alunni.

Il punto h, sempre relativo all'articolo 8, rimarca inoltre l'importanza della formazione degli insegnanti rispetto al loro compito di orientamento degli studenti, non solo per il proseguimento degli studi, ma anche per un buono e proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Gli articoli 9 e 10 si riferiscono al ruolo della Commissione Tecnica per l'inclusione scolastica e alla sua composizione.

Il primo compito della Commissione sarà quello di predisporre ed emanare le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni DSA, tre mesi dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Le Linee Guida potranno, anzi dovranno, essere aggiornate sulla base delle future, nuove conoscenze scientifiche e pedagogico didattiche, fornendo così nel tempo un utile supporto al corpo docente che opera con alunni DSA e BSE.

Altro compito della Commissione sarà quello di assegnare un sostegno a quelle classi che si trovassero a gestire casi con disturbi specifici particolarmente gravi o studenti in grave disagio e rischio sociale.

L'ultimo art. è dedicato al supporto che i Centri di Documentazione di ogni ordine di scuola, interpretando così al meglio il loro compito, dovranno offrire ai docenti e alle famiglie per l'aggiornamento continuo sul tema dei DSA e BSE.

A conclusione di questa presentazione crediamo sia giusto ribadire che la legge nasce grazie all'esperienza maturata negli anni nel settore socio sanitario e nell'ambito scolastico sammarinese; sicuramente un notevole supporto e stimolo è stato loro offerto anche da quanto realizzato dai Professionisti presenti e operanti nel Dipartimento della Formazione della nostra Università.

Questa legge riconosce quindi la validità delle misure didattiche sperimentate e adottate per garantire il successo formativo degli alunni con disturbi specifici e ha il compito preciso di fornire certezza giuridica all'azione delle nostre istituzioni scolastiche e formative.

Essa riconosce e propone di garantire ai ragazzi con DSA e BSE un percorso scolastico meno sofferto e più adeguato a sviluppare le loro capacità di apprendimento e può diventare l'occasione importante per la nostra scuola di proseguire e approfondire il suo processo di innovazione didattica, che dovrà essere sempre più attento alle differenze individuali e ai diversi stili di apprendimento degli alunni.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301